

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1522

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a
salvaguardia dei livelli di occupazione

Presentato il 4 aprile 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. — Il movimento cooperativo, e particolarmente quello che fa capo alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute, ha registrato, nell'ultimo decennio, uno sviluppo quantitativo e qualitativo eccezionale.

Nel procedere delle rapide e tumultuose trasformazioni in corso in tutti i settori dell'economia italiana, la cooperazione, per la sua dimostrata capacità imprenditoriale, strettamente unita a specifiche finalità sociali e democratiche ed all'aspirazione solidaristica, è venuta assumendo,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per unanime riconoscimento, nuovi ruoli e maggiore incidenza nella realtà del paese.

La cooperazione non può però svolgere le funzioni sue proprie se non su un piano di piena efficienza e competitività, due condizioni inderogabili.

Ciò significa raggiungere dimensioni, sia nella produzione sia nella distribuzione e nei servizi, adeguate ad un mercato in progressiva espansione.

È noto che, per il movimento cooperativo, le fonti di finanziamento autonome (capitale sociale, prestiti da soci, autofinanziamento) e gli strumenti consortili, che pure vengono costantemente potenziati, presentano limiti facilmente comprensibili: la base sociale è generalmente di modeste condizioni economiche ed il fenomeno cooperativo si qualifica, sia istituzionalmente sia storicamente, più come aggregazione di forza di lavoro che di capitali.

Il ricorso al credito esterno, sia di esercizio sia di investimento, si presenta quindi come la fonte principale di finanziamento per la promozione, la ristrutturazione e lo sviluppo della cooperazione.

I rapporti degli enti cooperativi con il sistema creditizio, per solito, avvengono in condizioni meno favorevoli rispetto ad altri soggetti economici presenti sul mercato.

La remora di fatto, costituita dall'alto costo del denaro e dalle immancabili richieste di garanzie patrimoniali, determina pesanti vincoli alla piena e completa esplicazione delle potenzialità imprenditive della cooperativa ed alla sua capacità di competere nel mercato.

Questa situazione di disfavore e di difficoltà si accentua poi al cospetto delle cooperative di nuova costituzione, il cui patrimonio è solitamente rappresentato dal solo, esiguo, capitale sociale.

La solvibilità dell'azienda cooperativa è determinata, infatti, soprattutto dall'impegno dei soci, per i quali il buon esito dell'impresa è ragione di vita, dalle loro comprovate capacità tecnico-produttive, dall'intreccio economico e solidaristico con l'intero movimento cooperativo, dall'assistenza e dal controllo delle associazioni di rappresentanza e tutela ad ogni livello.

Non possono certo sopperire alle necessità del movimento cooperativo le istituzioni creditizie a statuto cooperativo come le banche cooperative e le casse rurali. La loro azione è preziosa, ma sono esse stesse inquadrate dalle leggi e dalle prassi vigenti nell'attuale sistema del credito.

2. — Il legislatore ha avvertito da tempo l'incongruenza tra la proclamata opportunità di favorire la cooperazione (articolo 45 della Costituzione) e il funzionamento, stabilito dalla legge o derivante da un'antica e moderna prassi, di un sistema creditizio che non è in grado di offrire adeguate risposte alle particolari esigenze ed alle funzioni dell'impresa cooperativa.

Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, venne costituita, presso la Banca nazionale del lavoro, una sezione speciale per il credito alla cooperazione, con personalità giuridica distinta da quella della banca, dotata di un fondo conferito dal Tesoro e, in misura minore, da altri partecipanti.

Nell'ultimo decennio, poi, le funzioni della sezione sono state via via notevolmente potenziate sino a portare il fondo di dotazione alle attuali lire 156.050 milioni con la legge 24 maggio 1976, n. 350.

Con la rinuncia del Tesoro alla sua quota di utili, inoltre, è stato instaurato l'istituto del ristorno e, infine, con la legge 17 febbraio 1971, n. 127 (piccola riforma cooperativa), per la prima volta sono entrati a far parte del comitato esecutivo della sezione i rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute.

L'attività della sezione, in virtù di questi provvedimenti legislativi, ha assunto un respiro più ampio, più qualificato e più rispondente alle esigenze del movimento cooperativo.

3. — Il presente disegno di legge trova fondamento nella necessità di dare sostegno e stimolo ad una iniziativa imprenditoriale cooperativa, che mentre si qualifica sul mercato con connotazioni di corret-

IX. LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ta concorrenzialità, contestualmente svolge un ruolo di interesse pubblico dando anche risposte adeguate alla disoccupazione giovanile ed a quella indotta da aziende in crisi. Tale ruolo emerge, chiaramente, in particolare, nella norma che prevede, in caso di scioglimento dell'impresa cooperativa, la devoluzione del patrimonio sociale a scopo di pubblica utilità.

Oltre a questo, l'esistenza del divieto, per le cooperative, di perseguire fini di speculazione privata, consente di affermare che lo sforzo finanziario prodotto dallo Stato, sia per la formazione sia per lo sviluppo della cooperazione, si risolve, in ultima analisi, in una crescita democratica del paese e in un vantaggio economico per l'intera collettività.

La sezione, essendo sprovvista di speciali mezzi all'uopo precostituiti, non è in grado di finanziare gli investimenti cooperativi che, per essere programmati da organismi ancora all'inizio della loro attività, oppure già funzionanti ma alle prese con gravi problemi di rinnovamento e ristrutturazione, trovano enormi difficoltà di accesso alle normali fonti del credito agevolato a medio e lungo termine sulla base dell'attuale legislazione.

La costituzione, quindi, con mezzi forniti dallo Stato, del « Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione », proposta dal titolo I del presente disegno di legge, vuole soddisfare le suindicate improrogabili esigenze ed è indispensabile per dare slancio allo sviluppo cooperativo, conferendo, inoltre, alla sezione della Banca nazionale del lavoro anche la delicata funzione di strumento selettivo del credito di investimento per il movimento cooperativo.

4. — Vi è poi l'altra esigenza di dare dimensioni economiche alle iniziative imprenditoriali, le quali si trovano a vivere momenti di crisi in gran parte dipendenti da riferimenti strutturali non facilmente adeguabili ai cicli congiunturali e da una organizzazione dei fattori reciprocamente scompensati rispetto alla loro combinazione ottimale.

A tale esigenza si accompagna quella di recuperare alla produzione la manodopera non più utilizzata dalle imprese comunque in crisi o cessate dalla loro attività, sottraendola alla situazione assistenziale nella quale essa sia venuta a trovarsi.

Pertanto il presente disegno di legge si propone la finalità primaria di salvaguardare i livelli di occupazione, recuperando la manodopera momentaneamente non utilizzata dalle imprese in crisi o definitivamente uscite dal circuito produttivo per licenziamento, ma è volto nello stesso tempo alle finalità di riorganizzazione del sistema produttivo secondo i criteri di economicità. E ciò, chiamando alla collaborazione il movimento cooperativo, il quale trova oggi uno dei suoi punti di forza nel fatto che esso stesso costituisce una delle reti connettive del tessuto delle imprese, unendo i vantaggi della piccola dimensione e della grande scala e rendendo accessibili alle singole cooperative un insieme di servizi, di cui soltanto le grandi imprese possono altrimenti disporre; esso si pone, pertanto, come un importante fattore di ammodernamento della nostra struttura economica, con un ruolo che non si esaurisce nella prospettiva congiunturale, ma si proietta nel lungo periodo, contribuendo alle trasformazioni di struttura.

Nel quadro in tal modo delineato, lo schema di disegno di legge affida il risanamento dei settori in crisi del sistema produttivo ai soggetti, che della crisi stessa sono le vittime maggiormente e specificamente gravate, nell'intento appunto di renderli soggetti attivi di una economia rinnovata sotto la spinta del solidarismo e delle mutualità organizzate e con l'apporto delle aggregazioni socio-istituzionali di maggiore impegno e rilevanza.

Viene, quindi, costituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione che consentirà di aiutare quelle cooperative di produzione e lavoro che si costituiranno fra dipendenti di aziende in crisi al fine di continuarne la gestione, ricercandone nel contempo il risanamento.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. — Gli articoli da 1 a 10 riguardano l'istituzione e il funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Foncooper).

L'articolo 1, al secondo comma, stabilisce che l'operatività del fondo di rotazione è rivolta alle cooperative di primo grado soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale escluse quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci; e questo per due ordini di motivi: per impedire la fruizione da parte della cosiddetta « cooperazione spuria » e per evitare che le esigue disponibilità del fondo vengano rapidamente drenate dalla cooperazione di abitazione, per le cui esigenze ben altri stanziamenti sarebbero necessari.

La particolare destinazione dei finanziamenti fissata ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 evidenzia chiaramente il carattere promozionale del Foncooper.

Con l'articolo 2 viene stabilita la dimensione del fondo, che si avvarrà di apporti dello Stato di 50 miliardi di lire per l'anno 1984 e sarà inoltre alimentato dalle quote di rimborso, comprensive di capitale e interessi, versate gradualmente dalle cooperative mutuarie nonché dalle disponibilità e dai rientri relativi al modesto « fondo di dotazione interno » istituito presso la Coopercredito con decreto ministeriale 19 giugno 1971.

Di quest'ultimo viene disposta l'abolizione in quanto le sue finalità istituzionali sono espressamente riprese tra quelle del Foncooper.

L'articolo 3 definisce i criteri a cui attenersi per stabilire l'importo del finanziamento accordato sulla spesa programmata.

È fissato un limite di 2 miliardi di lire per i finanziamenti di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 1 e di 200 milioni di lire per quelli di cui al numero 2 onde consentire l'accoglimento di un maggior numero di domande. L'eventuale aggiornamento di detti limiti è realizzabile attraverso un decreto del Ministro del tesoro su proposta della sezione speciale. È inoltre fissata una limitazione del capitale in-

vestito dalle cooperative che intendono ricorrere ai finanziamenti di cui al numero 2 dell'articolo 1 allo scopo di riservare detti interventi ad organismi di dimensioni contenute. Anche tale limite — stabilito in 500 milioni di lire secondo i criteri della legge 2 maggio 1976, n. 183 — è aggiornabile con decreto del Ministro del tesoro su proposta della sezione.

L'articolo 4, disposto il privilegio che hanno i crediti concessi sul patrimonio delle cooperative beneficiarie, stabilisce che non devono essere richieste garanzie di qualsiasi altra natura, che eventuali perdite, accertate dalla sezione, restano a carico del fondo in modo da non influenzare il conto economico della sezione stessa, in analogia con quanto disposto dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, avente per oggetto la « istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio », e che il privilegio medesimo è esente da tasse o imposte indirette sugli affari.

L'articolo 5, nel fissare la durata massima dei finanziamenti, prevede un periodo massimo di pre-ammortamento, di un anno o di tre anni, a seconda della durata del finanziamento.

L'articolo 6 stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 1 sono rimborsabili a rate semestrali costanti posticipate e demanda al Ministero del tesoro di fissare periodicamente il tasso di interesse, in relazione all'andamento del mercato finanziario, nonché di ridurre il tasso per le cooperative di cui al successivo articolo 16, per quelle in zona Cassa per il mezzogiorno e per le cooperative che dispongono, collateralmente agli investimenti oggetto dei finanziamenti, la sottoscrizione di capitale sociale pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligatorietà di un importante intervento consultivo nella istruttoria della domanda di finanziamento: il parere dell'associazione nazionale interessata quando la cooperativa aderisca ad una associazione.

Si realizza in questo modo un concorso di valutazioni che tengono conto delle

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

esigenze nazionali di sviluppo del movimento cooperativo.

L'articolo 8 demanda alla sezione speciale per il credito alla cooperazione l'amministrazione, con contabilità separata, del Foncooper.

L'articolo 9 fissa i compiti della sezione predetta in relazione ai finanziamenti da parte del Foncooper.

L'articolo 10 prevede agevolazioni tributarie per i finanziamenti erogati dal fondo medesimo.

L'articolo 11 puntualizza quali sono i soggetti destinatari del credito della sezione ed il ruolo svolto dagli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione.

L'articolo 12, in analogia con quanto già affermato nell'articolo 1, intende meglio puntualizzare quali sono i soggetti economici in favore dei quali deve svolgersi l'attività della sezione.

L'articolo 13 modifica il terzo comma dell'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1034 del 1970, sostituito con legge 24 maggio 1976, n. 350, nel senso che le disponibilità del fondo speciale saranno utilizzate dalla sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative e, nel limite del 15 per cento, per la concessione di contributi alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo debitamente riconosciute.

L'articolo 14, tra l'altro, stabilisce che le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate a quelle degli istituti di credito fondiario e sono ammesse alle quotazioni di Borsa, e che gli enti esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale possono investire le loro disponibilità nelle obbligazioni medesime.

L'articolo 15 dispone in materia di ritenuta fiscale per le obbligazioni emesse dalla sezione.

L'articolo 16 configura nelle grandi linee cooperative di produzione e lavoro, costituite dai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi in varie ipotesi previste dalle leggi vigenti o comunque sottoposte a procedure concorsuali oppure da lavoratori licenziati da

imprese cessate dalla loro attività, con lo scopo specifico di salvaguardare i livelli di occupazione mediante l'acquisto o l'affitto e la conseguente gestione totale o parziale delle aziende appartenenti alle suddette imprese ovvero mediante altre attività imprenditoriali sostitutive. Tali cooperative sono assoggettate ai principi della mutualità da richiamare inderogabilmente nei rispettivi statuti, alla disciplina generale vigente della cooperazione ed alla vigilanza da essa prevista. Ad esse sono riconosciuti i benefici previsti dagli articoli successivi.

L'articolo 17 disciplina i limiti e le modalità dei conferimenti dei soci delle cooperative di produzione e di lavoro di cui al precedente articolo 16.

È prevista (articolo 18) la partecipazione alle stesse cooperative di società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno il 51 per cento da società cooperative di produzione e lavoro.

L'articolo 18, inoltre, coinvolge nell'opera di fitta tessitura dello schema imprenditoriale auspicabilmente risanatore del sistema produttivo in crisi le associazioni nazionali delle cooperative debitamente riconosciute, cui è consentito di costituire società finanziarie aventi lo scopo di partecipazione alle cooperative di produzione e di lavoro col supporto e nella misura di un contributo statale previsto negli articoli successivi e soggette alla vigilanza interna ed esterna di organi statali.

L'articolo 19 prevede e disciplina un Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione a carico del quale sono posti contributi a fondo perduto alle società finanziarie indicate nel precedente articolo 18 a condizione che partecipino alle iniziative di cui all'articolo 16 mediante sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi. La misura dei contributi non può eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa. Sono applicabili a tali contributi l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 26 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 1577, mentre le modalità di concessione ed erogazione sono differite alla disciplina da porre con decreto interministeriale.

L'articolo 20 affida al CIPI la determinazione delle direttive e dei requisiti minimi per la concessione dei benefici menzionati in relazione al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa ed in coordinazione con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali previste da leggi dello Stato o delle regioni. Esso prevede per altro che il contributo di cui all'articolo 19 sia richiesto con domanda della società finanziaria interessata accompagnata da una relazione sulla iniziativa intrapresa, ai fini della verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario. È previsto che sulla domanda ed allegata relazione la regione competente per terri-

torio esprima il proprio motivato parere circa la validità dell'iniziativa.

L'articolo 21 stabilisce lo stanziamento di una somma complessiva, che per il 1984 è determinata in 100 miliardi di lire, di cui 50 miliardi vengono conferiti al Foncooper e 50 miliardi al Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

L'articolo 22 demanda allo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste, la determinazione del capitale e delle norme per il suo aumento, delle categorie dei partecipanti nonché la disciplina degli organi, dell'organizzazione e del funzionamento della sezione medesima.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO
DI ROTAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E
LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE.

ART. 1.

È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative di cui al successivo articolo 16 e delle altre cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

1) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi purché il progetto da finanziare sia promosso da cooperative di cui al successivo articolo 16 o da altri organismi cooperativi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che siano stati costituiti da non oltre tre anni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento;

2) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici, a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato, a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno, alle dimissioni di passività contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purché determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;

3) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;

4) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento degli impianti limitatamente ai progetti predisposti dalle cooperative di cui al successivo articolo 16.

Il ricorso ai finanziamenti di cui al comma precedente preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 19 della presente legge.

ART. 2.

Il Foncooper è alimentato:

a) dalla anticipazione di lire 50 miliardi di cui almeno 20 miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 16, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutuarie;

c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;

d) dalle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.

Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità residue, salva restando l'erogazione dei mutui già deliberati, affluiranno al Foncooper.

ART. 3.

I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di progetti, tenendo anche conto della capacità di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente.

Nei casi previsti ai numeri 1) e 3) del precedente articolo 1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto può essere aggiunta, nel limite del 30 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.

In ogni caso, l'importo massimo di ciascun finanziamento non può superare i 2 miliardi di lire per i progetti di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 1 ed i 200 milioni di lire per i progetti di cui al numero 2).

Gli importi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo nonché l'ammontare del capitale investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo articolo 6, possono essere modificati con decreto del Ministro del tesoro su proposta della sezione.

I progetti di cui al numero 2) del precedente articolo 1, comprese le dimissioni di passività, sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, i 500 milioni di lire.

ART. 4.

I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.

Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.

Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.

A richiesta della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, il privilegio di cui sopra è annotato nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.

Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.

Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.

Le eventuali perdite, accertate dalla sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.

Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari.

ART. 5.

La durata massima dei finanziamenti non può superare i sei anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di impianti e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi.

Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno o di tre anni.

La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1° gennaio e dal 1° luglio antecedente la prima erogazione.

La data di cessazione dell'attività della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento.

ART. 6.

I finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e collegato a quelli di riferimento riguardanti i singoli settori interessati.

Gli stessi decreti prevedono riduzioni del tasso per i finanziamenti relativi a progetti predisposti dalle cooperative di cui al successivo articolo 16 ed a quelli

da realizzarsi nelle aree di competenza della Cassa per il mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto.

Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle - anche tributarie - ad essi inerenti.

ART. 7.

La domanda di finanziamento, inoltrata attraverso gli organismi di cui al successivo articolo 11, deve pervenire alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, corredata della necessaria documentazione, ivi compresa una dichiarazione firmata dal rappresentante legale della cooperativa richiedente, attestante la eventuale adesione della cooperativa stessa ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora la cooperativa aderisca ad una di dette associazioni, la domanda di finanziamento deve essere corredata anche dal parere dell'associazione medesima.

ART. 8.

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

ART. 9.

La Sezione speciale per il credito alla cooperazione, in relazione ai finanziamenti previsti dalla presente legge:

1) stabilisce i criteri in base ai quali le domande di finanziamento possono essere accolte;

2) accerta i requisiti di ammissibilità al Foncooper di ciascun progetto presentato;

3) delibera l'accoglimento totale o parziale nonché il rigetto di ciascuna domanda.

Il perfezionamento delle operazioni, la erogazione delle somme, l'incasso delle rate di ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curate dalla sezione secondo le proprie norme statutarie.

ART. 10.

Ai finanziamenti erogati dal Foncooper si applica l'aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

« La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate, nonché le altre aziende ed istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione della sezione medesima ».

ART. 12.

L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti coo-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

perativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci ».

ART. 13.

Il terzo comma dell'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito dal seguente:

« Le disponibilità esistenti su detto fondo speciale saranno utilizzate dalla sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative e loro consorzi nonché, entro il limite del 15 per cento, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assistenza istituzionale volta a favore della cooperazione, con le modalità che verranno determinate su proposta della sezione, con decreto del Ministro del tesoro sentite il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ».

ART. 14.

Le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario.

Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza so-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ciale, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni emesse dalla sezione.

Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli Istituti già autorizzati ai sensi del numero 4) dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

ART. 15.

Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono soggetti, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa.

TITOLO II

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER GLI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE.

ART. 16.

Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:

a) associno lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale;

b) si propongano di salvaguardare l'occupazione dei soggetti di cui alla precedente lettera a), mediante l'acquisto o l'affitto e la gestione, anche parziale, delle imprese di cui alla stessa lettera a), oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.

ART. 17.

I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a conferire una quota che non può essere fissata in misura inferiore a 2 milioni di lire. Di essa un milione di lire deve essere versato all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro due anni.

Il conferimento di cui al comma precedente può essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa.

ART. 18.

Possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 16 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno il 51 per cento da società cooperative di produzione e lavoro.

Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 16, possono costituire società finanziarie che abbiano i requisiti indicati al primo comma.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un

membro supplente del collegio sindacale delle società finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette società finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.

ART. 19.

È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle società finanziarie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 18 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'articolo 16 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.

La misura dei contributi a fondo perduto non può eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 20.

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperati-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

va, per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo, nonché per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La società finanziaria che richiede il contributo di cui all'articolo 19 deve allegare alla domanda una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

Copia della domanda e della relazione prevista dal comma precedente deve essere contemporaneamente trasmessa dalla società finanziaria alla regione o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è avviata l'iniziativa. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano esprimono il loro parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

TITOLO III

FINANZIAMENTO DEI FONDI E
E DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 21.

Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono ridotte di lire 100 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 19 è conferita la somma di lire 50 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 22.

La statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, determina il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento della sezione.